



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/12/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“TESTO UNICO VERSAMENTI E RISCOSSIONE”**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di d.lgs. “*Testo Unico Versamenti e Riscossione*” rappresenta un TU di natura compilativa: sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.

In quanto tale lo stesso non presenta effetti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.

Con il riordino sono soppressi ed integrati nel nuovo TU anche gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, commi 2, 3 e 4 e articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, per i quali, tuttavia, restano intatte le considerazioni già sollevate in sede di approvazione dello schema di d.lgs. sul “*Riordino della riscossione*”, ora d.lgs. 110/2024: si rimanda più specificatamente agli impegni sanciti nell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 maggio 2024, che brevemente si ricordano (*nel dettaglio vedasi Intesa*):

- **Art. 175** (vigente art.1): coinvolgimento della Conferenza Unificata nella pianificazione annuale delle attività di AdE anche per la definizione della precedenza dei crediti da riscuotere;
- **Art. 191** (vigente art.2): si ricorda l'impegno del Governo a revisionare la disciplina nel decreto legislativo in attuazione degli artt. 13 e 14 della Legge 111/2023;
- **Art. 176** (vigente art.3): si ricorda la responsabilità dell'ente creditore nell'allestire il proprio bilancio in termini di dinamico adeguamento del FCDE in occasione della restituzione dei carichi affidati allo scadere dei 5 anni e la proposta di inserire un termine di scarico a partire dal tentativo di notifica, non facendo esclusivamente riferimento al fatto che non siano state riscosse. Infatti, paradossalmente, in tal caso l'Agente della Riscossione che non ha neppure tentato la notifica avrebbe comunque diritto al scarico automatico;

- **Art.179** (vigente art. 6): la norma ha forti ricadute sulle attività degli enti creditori come le Regioni che devono predisporre idonee procedure di controllo sull'attività svolta da AdER al fine di definire le azioni successive da adottare nei confronti della stessa Agenzia il cui operato possa aver determinato la perdita del credito, ad esempio, per lo spirare della prescrizione. Questo richiederà un oneroso adeguamento dell'organizzazione degli uffici regionali, facendo venire meno il principio che le disposizioni introdotte non comportino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si ricorda l'impegno del Governo di revisione del comma 9, per cui si suggerisce, al fine di responsabilizzare l'agente della riscossione, di incrementare le misure "risarcitorie" a favore dell'Ente creditore es. ad 1/2 (per definizione agevolata) e 2/3 (in misura ordinaria) in caso di non conformità delle azioni di recupero dell'agente della riscossione;
- **Art. 180** (vigente art. 7): in attuazione dell'articolo è stata richiesta, a settembre 2024, la designazione del rappresentante regionale per la Commissione che procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate – Riscossione, si auspica che si possa procedere anche ad un'adeguata valutazione in merito alla sorte dei crediti degli Enti territoriali;
- **Art. 106 e 109** (vigenti artt. 13 e 16 e 18 c. 3): **si richiama la norma procedimentale del vigente art.18, c.3, d.lgs. 110/2024 affinché si valuti l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito dall'applicazione del decreto legislativo 110/2024, le cui modalità di compensazione devono essere considerate con l'attuazione degli artt. 13 e 14 della Legge 111/2023.**

Roma 13 febbraio 2025

